

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1861

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMALFITANO, DUTTO, ANDÒ, BIANCO GERARDO, MARTINI  
MARIA ELETTA, TESINI GIANCARLO, CASATI, VERNOLA,  
RUBBI EMILIO, BASSI, BROCCA, BORRI, FIORET**

*Presentata il 9 luglio 1980*

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia degli archivi è attualmente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Tale decreto, in omaggio al concetto civile della libera disponibilità del patrimonio culturale nazionale, dichiara la libera consultabilità a fini scientifici degli archivi dello Stato, degli altri enti pubblici e di quelli dichiarati di notevole interesse storico di cui siano proprietari persone o enti di diritto privato. Mentre, però, lo Stato e gli altri enti pubblici dispongono per la conservazione dei loro archivi storici, oltre che di una articolata organizzazione amministrativa, anche di stanziamenti apposti nel bilancio nazionale o di larghi interventi finanziari da parte delle Regioni, per i privati il detto decreto, pur assoggettandoli ad obblighi molto gravosi

(articolo 38) e pur intaccando, in nome di un pur giusto interesse superiore, gli interessi della proprietà privata, nulla precisa circa le ingenti spese necessarie per la conservazione di tali archivi (locali, illuminazione, guardiani, restauro, ecc.). I privati, pertanto, non essendo sovente in grado di sostenere tali oneri, sono indotti in più di un caso ad una scarsa cura di tale loro patrimonio, con conseguenze estremamente pericolose per la conservazione stessa dei documenti e anche per la loro consultazione da parte dell'utenza.

A ciò si aggiunge che per quanto concerne tutta un'altra categoria di archivi, quelli cioè appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato, nulla prevede il citato decreto, nonostante il fatto che essi costituiscano parte integrante del patrimonio storico nazionale

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(salvi, naturalmente, i diritti che, per quanto concerne la religione cattolica, sono riservati alla S. Sede).

Una tale difformità di trattamento urta in maniera molto violenta contro gli interessi della cultura e del progresso civile nazionale: è infatti cosa incontrovertibile che archivi statali, comunali, privati, ecclesiastici costituiscono una documentazione storica a carattere unitario, comune patrimonio morale della Nazione. Basti rammentare la larga infeudazione avvenuta in epoca medioevale e moderna di tanta parte del territorio, per cui l'archivio di una famiglia patrizia, già feudataria di un determinato luogo, è spesso il vero e proprio archivio di quella località; o ancora le funzioni pubbliche di maggior rilievo che in passato venivano riservate quasi sempre ai membri di nobili famiglie, i cui archivi sono oggi custoditi da discendenti molto spesso economicamente in difficoltà. Inutile appare dilungarsi sul valore degli archivi degli enti dei vari culti religiosi, ed in particolare di quelli della Chiesa cattolica, le cui vicende sono inscindibilmente intrecciate con quelle della nazione italiana.

Anche la Chiesa ha beneficiato di vastissimi feudi, ha amministrato immense proprietà terriere, ha svolto intensa attività culturale, ha in più modi e più forme direttamente governato e comunque esercitato funzioni pubbliche.

La presente legge, in applicazione dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana (... la Repubblica tutela il patrimonio storico della nazione...), ha appunto il fine precipuo di superare queste difformità e di salvaguardare e rendere effettivamente consultabili per uso di studio *tutti* gli archivi italiani che rivestano un interesse storico. La unica via possibile per attuare questo scopo è quella di fornire ai Sovrintendenti archivistici, la possibilità di contribuire con denaro pubblico alla conservazione, inventariazione e valorizzazione anche degli archivi privati e di quelli degli enti religiosi, che sono, e devono compiutamente essere, archivi a disposizione del pubblico alla pari degli altri. Come condizione irrinunciabile, infatti, per la concessione del contributo sta-

tale ai detti archivi è stata posta l'effettiva osservanza degli obblighi imposti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409 (1). Né tali oneri sembrano urtare contro i diritti esistenti, per gli archivi delle organizzazioni cattoliche, in favore della S. Sede: il contributo, infatti,

(1) Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

...Articolo 38 (Obblighi per il privato).

I privati possessori, proprietari e detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventariarli o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo;

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente Archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;

c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;

d) procedere al restauro dei documenti deteriorati o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;

e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione devono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonché il notaio nei casi di un suo intervento;

f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione;

g) non smembrare gli archivi, i quali devono essere conservati nella loro organicità;

h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'articolo 42;

i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previa intesa, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

viene concesso solo su richiesta dell'interessato e si configura pertanto come un utile aiuto materiale, mentre l'obbligo della libera consultazione è alleviato dalla possibilità riconosciuta ai detti enti di dichiarare riservata una parte dei loro archivi.

Si tiene, infine, ad osservare che la presente legge non fa che adeguare il settore degli Archivi a quello delle Antichità e Belle Arti, in cui già lo Stato, in base alla legge 21 giugno 1939, n. 1089, interviene largamente a favore sia dei privati che degli enti religiosi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata presentata dagli interessati ai Sovrintendenti archivistici competenti per territorio.

Restano salvi gli obblighi per il privato di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

### ART. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente Sovrintendente archivistico, rivestano interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata dall'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati alla lettera b) dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il richie-

dente può comunque dichiarare la non consultabilità pubblica dei carteggi o singoli documenti che egli ritenga di carattere riservato.

ART. 3. *Controlli di spesa*

Il controllo sulla destinazione ai fini predetti dei contributi erogati è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 400 milioni di lire all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e del corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.